



Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Dalla Corte di Giustizia alle sanzioni in Italia

Vantaggi dei regimi speciali

Commissione di Studio Contenzioso e regimi speciali

Membri presenti: Claudia Composta, Cristiano Erriu, Marco Genovese, Stefano Parmigiani, Monica Polidori, Mattia Salvi, Domenico Severino, Lucia Umile (Presidente)



IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' DELLE SANZIONI – l' adeguamento delle sanzioni punitive –



Art. 42 CDU:

<<Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive>>.

La calibrazione della sanzione in relazione alla natura ed alla gravità dell' infrazione è principio consolidato nella giurisprudenza della CGUE

la norma nazionale portatrice della sanzione sproporzionata dev'essere *disapplicata*

Esempio di sentenze di merito (addirittura secondo equità)



<<Una sanzione doganale è ammessa ed è proporzionata se è pari alla metà dei diritti doganali persi>>



Gli Stati membri devono esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Tutto il mondo tributario



sanzioni draconiane



Interventi anche della Corte Costituzionale



Imposte dirette / indirette



LA RIFORMA ATTUALE - D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141 – NUOVO TULD

Sanzioni in due categorie principali:

di natura **penale**
(articoli 78-95)

di natura
amministrativa
(articoli 96-103)

criterio di
distinzione
oggettivo

ammontare
dei diritti
dovuti

€10.000,0
0

*In caso di superamento,
l'indagine sull'elemento
psicologico (dolo o colpa) è
rimessa all'Autorità
giudiziaria*



UN ADEGUAMENTO CHE VIENE DA LONTANO

Direttiva PIF - *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*.

Approvata il 5.7.2017 con lo scopo – *diverso* – di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea.



Art.2 comma 2

Ai fini della presente direttiva, i reati contro il sistema comune dell'IVA sono considerati gravi qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo **pari ad almeno 10.000 000 EUR**.

Le norme nazionali che si muovono in direzione della Direttiva

Art. 4 d.lgs. n. 75/2020

Esclude dalla depenalizzazione di cui al [decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8](#) – *depenalizzazione dei reati puniti solo con pena pecuniaria - i «reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine è superiore a euro **diecimila**»*.



Il nuovo TULD si muove in questo senso
(Criterio oggettivo - € 10.000,00)



IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA RIFORMA

RIDUZIONE A 2 FATTISPECIE DI CONTRABBANDO



Art. 78 – Contrabbando per omessa dichiarazione



dichiarazione
dolosamente omessa

Sottrazione delle merci
alla vigilanza doganale e
al pagamento dei diritti di
confine.



Art. 79 – Contrabbando per dichiarazione infedele



**Dichiarazione
presente ma
errata su**

- qualità
- quantità
- origine
- valore
- ogni altro elemento
occorrente per
l'applicazione della tariffa
e per la liquidazione dei
diritti dovuti.



LA CIRCOLARE 22/2024 ADM

CRITICITA' ART. 79

la violazione si verifica, oltre che in presenza di indicazione scorretta degli elementi tradizionali dell'accertamento, anche in caso di errata liquidazione dei diritti (ad esempio, **l'indicazione di un'aliquota non conforme del dazio doganale o dell'IVA**).

PERSISTONO I RISCHI LEGATI AL VECCHIO TULD!

Quid juris in caso di dichiarazione con più singoli?

Supplisce A.D.M.

AI TEMPI DEL VECCHIO TULD

circolare esplicativa n. 25/2023 riprende Cass., sent. n. 25509/2020

In caso di dichiarazione doganale costituita da più "singoli", la sanzione deve essere commisurata all'importo complessivo dei dazi non versati e non allo scostamento relativo ai singoli prodotti.

OGGI


circolare esplicativa n. 22/2024

il principio di cui alla circolare ADM n. 25/2023 trova applicazione anche in relazione al nuovo sistema sanzionatorio.



PERSISTENTI CRITICITA'

1. Configurazione del reato di "**contrabbando**" anche in caso di **errori formali** nelle pratiche doganali - operatori esposti al rischio concreto di dover intraprendere contenziosi penali e subire gravi sanzioni amministrative, tra cui la confisca.
2. soglia di 10.000 euro - è **molto bassa**, e si raggiunge facilmente nelle dichiarazioni doganali.
3. qualifica dell'**IVA all'importazione come dazio di confine** - equiparare l'IVA ai dazi contribuisce ancor più facilmente al raggiungimento della soglia.





L'ALACRE LAVORO DI ADM

Utile a definire le ipotesi deflattive da percorrere.

Es.

1) non applicazione delle sanzioni in tutti i casi di revisione su istanza di parte, dunque anche per importi superiori da €10.000; circ. 25/24 ADM;

2) non applicazione delle sanzioni anche nei casi di presentazione della dichiarazione “postuma” per omessa dichiarazione, sempre circ. 25/24 ADM.

Eppure:

- **perché** nulla si dice circa la sanzione minima pari ad € 1000,00, che potrebbe risultare esorbitante rispetto a contestazioni molto modeste?
- **perché** nulla si prevede circa la possibilità di trasferire la merce dagli spazi doganali a magazzini privati con vincolo di non commercializzazione, in attesa che l’Autorità Giudiziaria verifichi la sussistenza o meno del dolo?



REGIMI SPECIALI

- **Sospensione di diritti doganali:** pagamento posticipato al momento dell'immissione in libera pratica;
- **Esenzione diritti doganali:** rivendita e/o rispedizione della merce depositata in Italia, in Paesi UE o extra-UE;
- **Centralità:** congelamento di tutte le ipotesi correlate.

Grazie per l'attenzione